

Delibera n. 142/2017

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 116/2017 nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, per violazioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta.

L’Autorità, nella sua riunione del 30 novembre 2017

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili e che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004, (di seguito: Regolamento (UE) n. 1177/2010);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante *“Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne”*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e s.m.i.;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, adottato con delibera dell’Autorità n. 86/2015 del 15 ottobre 2015;
- VISTA** la delibera n. 116/2017 del 21 settembre 2017, notificata con nota prot. n. 6726/2017 del 22 settembre 2017, con la quale si avviava un procedimento ai sensi del d.lgs. n. 129 del 2015 in relazione ai fatti esposti nel reclamo presentato dall’avv. Carmine Maione in nome e per conto del passeggero Mbarek Othman, acquisito al protocollo dell’Autorità in data 26 gennaio 2017 al n. 457/2017 ed integrato in data 4 aprile 2017, prot. ART 2090/2017, per l’eventuale adozione, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010;

- CONSIDERATO** che l'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 129 del 2015, prevede, per la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000”*, e che l'articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 129 del 2015, prevede, per la violazione degli obblighi di cui al citato articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, *“una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000”*;
- CONSIDERATO** che entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della delibera n. 116/2017, come esplicitato al punto 7 del deliberato della medesima, è ammesso, ai sensi dell'articolo 16 della l. n. 689 del 1981, il pagamento in misura ridotta, per l'ammontare rispettivamente di euro 1.000,00 (mille/00), e di euro 3.000,00 (tremila/00), delle sanzioni previste dagli articoli 13, comma 1 e 12, comma 1, del d.lgs. n. 129 del 2015;
- VISTA** la comunicazione di Grandi Navi Veloci S.p.A. del 2 ottobre 2017, acquisita al protocollo dell'Autorità il 3 ottobre 2017 al n. 7042/2017, in merito all'avvenuto pagamento in misura ridotta delle predette sanzioni, per l'importo complessivo di euro 4.000,00;
- RILEVATO** che il predetto pagamento risulta effettuato entro il termine di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981;
- CONSIDERATO** che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 116/2017;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 116/2017 del 21 settembre 2017, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A., con riferimento alla violazione degli articoli 16, paragrafo 1, e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1177/2010, è estinto per effetto dell'avvenuto pagamento delle relative sanzioni in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per l'importo complessivo di euro 4.000,00 (quattromila/00).

Torino, 30 novembre 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi